REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.
Cosmo	SCIANCALEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60055 del registro di Segreteria, promosso da

OMISSIS (c.f. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rovazzani del Foro di Macerata (c.f. RVZLSN65D03E690V)- p.e.c. avvalessandrorovazzani@puntopec.it

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri

(codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29,

per la riforma

della sentenza n. 202/2021, depositata in data 4 giugno 2021, della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 17 giugno 2025, con l'assistenza della Segretaria di udienza, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la relatrice cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Maria Loredana Licari, in delega dell'avv. Alessandro Rovazzani e l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto dal signor OMISSIS, già Appuntato Scelto, posto in congedo dal 10 settembre 2019, per inabilità fisica, con 11 anni, 7 mesi e 16 giorni di anzianità al 31 dicembre 1995, per conseguire il ricalcolo della pensione, con applicazione dell'aliquota ex art. 54

del medesimo d.P.R. n. 1092/1973 (pari al 44%), in luogo di quella (35%) di cui all'art. 44 del medesimo decreto (dettata per il personale civile).

Con il ricorso introduttivo del giudizio il signor OMISSIS lamentava l'avvenuta liquidazione della pensione, con il sistema misto, invocando l'applicazione dell'aliquota di cui al richiamato art. 54 e, per l'effetto, chiedeva di condannare l'INPS alla riliquidazione della pensione, con interessi e rivalutazione monetaria.

2. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna ha escluso la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/QM/2021, rilevando che il principio ivi affermato - che ha statuito l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% annua ai militari con anzianità utile superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 - non può essere invocabile per la determinazione della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, ai sensi dell' art. 1, c. 12, lett. a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con un'anzianità utile inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995.

Ha, quindi, concluso che l'aliquota del 44% può essere applicata,

pro quota in ragione dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, in favore del solo personale militare che, a tale data, contrariamente all'odierno ricorrente, possedeva un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni.

Il ricorso è stato, quindi, rigettato.

3. Il signor OMISSIS ha interposto appello avverso la sentenza di prime cure, con atto notificato in data 15 giugno 2022, deducendo i seguenti motivi di gravame.

"***Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Violazione di legge (art. 54 – primo comma T.U. 1092/73). Eccesso di potere.".***

L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado rilevando che la soluzione assunta nell'appellata sentenza, ovverosia l'applicazione dell'art.54, nono comma del D.P.R. n.1092/1973 (che recita: "*Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile*") in luogo dell'art.54 primo comma dello stesso T.U. -sulla pretesa operatività di quest'ultimo solo al 15esimo anno- si appaleserebbe del tutto inappropriata al caso deciso, visto che il militare è cessato dal servizio per infermità e non certo per limiti di età, e pertanto ne imporrebbe la totale riforma nei termini di legge.

L'appellante ha evidenziato che la Corte dei conti a Sezioni riunite, con la sentenza n.1/2021/QM/PRES-SEZ,depositata in data 4 gennaio 2021, e successivamente con la sentenza n.12/2021/SR/QM/SEZ, depositata il 9 settembre 2021, è intervenuta per ricomporre la discordante interpretazione emersa in sede di appello circa la corretta applicazione della succitata normativa pensionistica riservata ai militari così sancendo definitivamente che -per tutti i militari- la valorizzazione della pensione retributiva nel sistema misto debba avvenire sempre con l'aliquota annuale del 2,444%, a prescindere dall'avere più o meno 15 anni al 31 dicembre 1995. Ha, quindi chiesto la riforma della sentenza gravata con il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,445% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31 dicembre 1995 e per l'effetto la condanna dell'INPS a corrispondere le somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distarsi in favore del procuratore costituito.

4. Con memoria depositata in data 26 maggio 2025 si è costituito in giudizio l'INPS invocando il rigetto del ricorso. La sentenza sarebbe corretta nelle conclusioni e logicamente motivata, in quanto conforme alla sentenza n. 1/2021/QM. Pur dando atto dell'intervento della pronuncia n. 12/QM/2021, ha ritenuto che la sentenza di prime cure sia conforme a tali

principi e, avendo respinto la domanda di applicazione dell'aliquota unitaria del 44% in favore di ex militari pacificamente collocati in quiescenza con meno di 15 anni di anzianità, rispecchi l'insegnamento delle Sezioni riunite.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica l'avv. Licari, per l'appellante, si è riportato all'atto di gravame. L'avv. Giannico, in rappresentanza dell'INPS, ha richiamato la memoria di costituzione. Entrambi hanno insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni; l'avv. Licari ha precisato che l'aliquota invocata è quella del 2,445%.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I.L'appello è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di quanto di seguito indicato.

Il Collegio evidenzia che il trattamento di quiescenza dell'attuale appellante è stato liquidato con il "*sistema misto*", sulla base del coefficiente previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura del 35%, in luogo del più favorevole 44%, previsto dall'art. 54 del medesimo decreto, non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda del ricorrente escludendo l'applicabilità del coefficiente previsto dall'art. 54 del

d.P.R. n. 1092/1973. Con l'unico motivo di gravame il signor OMISSIS ha censurato la pronuncia di primo grado, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, reputandola errata nella parte in cui non ha riconosciuto, nella fattispecie, il diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione, secondo l'aliquota unitaria dell'art. 44%, prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo la lettura fornita dalle sentenze nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

In presenza di conflitto orizzontale di pronunciamenti nell'ambito delle sezioni di appello è stato dato impulso all'intervento in chiave nomofilattica delle Sezioni riunite sia da parte del Presidente della Corte dei conti, con l'ordinanza di deferimento n. 12/2020 del 12 ottobre 2020, sia della Sezione prima centrale d'appello, con le ordinanze n. 26 e n. 27 del 14 ottobre 2020, su questioni di massima.

Con la citata sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 le Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale "*la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del*

relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%".

L'opzione interpretativa accolta dal giudice della nomofilachia ha escluso un'applicazione generalizzata dell'art. 54, comma 1, più volte citato, che avrebbe comportato una "*duplicazione della valorizzazione dei trattamenti*", con riguardo al periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni.

E' stato, quindi, affrontato il problema dell'individuazione dell'aliquota di rendimento, da valutare per il calcolo pensionistico, escludendo la possibilità di ricorrere al coefficiente del 2,20% annuo.

Il correttivo ritenuto ragionevolmente ricavabile dalla stessa legge n. 335/1995, per consentire un coordinamento delle discipline pensionistiche succedutesi nel tempo, è stato dalle Sezioni riunite individuato "*mettendo a denominatore*" il numero di anni che tale normativa ha fissato per essere assoggettati al calcolo pensionistico col metodo misto, vale a dire 18 anni meno un giorno, così ottenendo che "*l'aliquota applicabile debba essere pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno*", con ragionevole arrotondamento al 2,44% mediante approssimazione al millesimo del risultato ottenuto, giacché approssimandolo al centesimo, "*come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%*".

Va rilevato che le pronunce di questa Sezione centrale, successive alle predette sentenze, si sono allineate al *decisum*

delle Sezioni riunite.

E' emersa unanime condivisione del principio di diritto enunciato con la sentenza n. 1/2021/QM, che è apparso come il risultato di un approfondito percorso ermeneutico, mirante a determinare la regola di diritto da applicare in un quadro normativo che vede il concorso di contrastanti discipline (tutte parimenti vigenti e nondimeno in astratto applicabili) (cfr. *ex plurimis*, Sez. II App., sentenze n. 731/2024, 37/2024, 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021; altrettanto nelle altre Sezioni di appello: Sez. I App. n. 29/2024, n. 6/2023, n. 133/2023, 260/2023, n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; Sez. III App. n.21/2024, n. 38/2024, n. 43/2024, n. 223/2021, n. 56/2021; Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).

II. Con successiva pronuncia n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno esteso il medesimo trattamento anche "*in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni*" rilevando, anche per tale categoria, che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione

dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Anche avuto riguardo al riconoscimento del medesimo coefficiente per le categorie di militari con anzianità inferiore ai 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, la giurisprudenza contabile si è consolidata in senso conforme alla pronuncia n. 12/QM/2021 (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II app., n. 12/2025; n. 268/2024; n. 94/2024; n. 124/2023, n. 35/2022; Sez. app. Sicilia nn.57/2021, 69/2021, 83/2021 e 162/2021).

In relazione al caso di specie, tenuto conto che l'appellante ha maturato al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, deve trovare applicazione il principio affermato dalla pronuncia n. 12/QM/2021.

Così concludendo va da sé che deve ritenere respinta la pretesa dell'Istituto appellato di sortire una pronuncia di integrale rigetto del gravame. Ancorché non risultasse in origine una specifica domanda del pensionato in ordine all'esatta determinazione dell'aliquota da applicare al trattamento, il ricorso proposto dal signor OMISSIS - per quanto imperniato sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54- risultava chiaramente espressione di un *petitum* sostanziale volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione. Non può, conseguentemente, revocarsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato nella sentenza n. 12/QM/2021 delle Sezioni riunite non incorra in vizio di ultrapetizione.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata con accoglimento della pretesa dell'appellante, nei limiti indicati dal principio enunciato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nella sentenza n. 12/2021/QM, con riconoscimento del diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all' effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese di giudizio, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla pronuncia nomofilattica, intervenuta in corso di causa, ne giustificano l'integrale compensazione, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, maturata sino al 31 dicembre 1995,

di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all' effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio sono compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.

L'Estensore Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta) (Daniela Acanfora)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 01 SETTEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 01 SETTEMBRE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 01 SETTEMBRE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco